

v. del resto già Scialoja, Messina-Vitrano, Cosentini e Voci, tutti citati dall'a. 113 nt. 76. ⁹ L'a. perviene a questa conclusione principalmente attraverso l'analisi di alcuni passi di Cicerone (*De off.* 3.28.102, 29.104 e 31.111) ove l'Arpinate si sofferma a vagliare il significato « morale » del giuramento prestato da Attilio Regolo ai Cartaginesi che costò al Console la vita. ¹⁰ Alla quale si arriva, a mio avviso, solo alla fine della *respublica*. Che dunque la concezione materialistica dell'*hereditas* fosse anche quella originaria, come invece sembra opinare l'a. (v. part. 188 s. nt. 100), non mi trova consenziente. Cfr. sul punto COPPOLA, *Studi sulla pro herede gestio*. I. *La struttura originaria del 'gerere pro herede'* (1987) part. 52 ss. ¹¹ E non, come vuole l'a. (184 e nt. 80, 190) sulla scia del TONDO (*Osservazioni intorno alla « pro herede gestio »*, in *AG.* 153 (1957) 37), « come semplice manifestazione di volontà di essere erede » intesa tuttavia non come accettazione ma come atto preparatorio della futura accettazione. ¹² Sul mio dissenso circa quest'ultima affermazione dell'a. mi sono già espressa in precedenza (v. n. 4). ¹³ Il provvedimento imperiale è riportato particolarmente da Modestino in D. 26.6.2.2. Sul punto cfr. CALORE, *La rimozione* cit. 210 s. nt. 9. ¹⁴ La presente « Lettura » è stata consegnata alla redazione di *Labeo* nel febbraio 1990, dunque prima dell'uscita del vol. 55 di *SDHI.* (1989), contenente la *Nota* di R. ASTOLFI, *Riflessioni in tema di "condictio iurisiurandi"*.

TAGLIACARTE.

i. Vi sono casi, non pochi, in cui il compito di dare conto in questa rubrica di talune nuove pubblicazioni giusromanistiche e affini è per me, lo confesso, qualcosa che mi richiama alla mente i camicioni da notte di certe pudiche e timorate signore dell'ormai lontano Ottocento: indumenti che portavano sul petto, ben ricamata, la scritta (voglio credere sincera) « Non lo fò per piacer mio, ma per dare figli a Dio ». Ebbene, eccomi, una volta tanto, a segnalare solo per piacer mio (è ovvio, si capisce, che parlo per metafora) non uno, ma due grossi volumi dati alle stampe da studiosi di grande spessore culturale e umano, che il diritto romano non solo lo conoscono a fondo, ma sanno porgerlo nel modo piú limpido e accattivante al lettore. Si tratta, nell'ordine alfabetico, anzi tutto della seconda edizione, riveduta e ampliata, della raccolta di studi dedicati, tra il 1970 e il 1990, da Gian Gualberto Archi ai suoi temi prediletti del diritto tardo-imperiale (*A. G. G., Studi sulle fonti del diritto nel tardo impero romano. Teodosio II e Giustiniano*² [Cagliari, Ed. Univ. Sardegna, 1990] p. XII-459): pagine redatte con mano espertissima, senza la prevenzione stereotipa della decadenza « postclassica », allo scopo e col risultato di mettere pienamente a fuoco molteplici e interessanti aspetti di una vita giuridica che ebbe a suoi massimi protagonisti personaggi di grande riguardo, ancora per piú versi non completamente esplorati, quali Teodosio II e Giustiniano I. Al gusto della lettura degli scritti dell'Archi si aggiunge

quello della consultazione di una nuova edizione, accuratamente rivista con l'aiuto di Juan Iglesias Redondo, del notissimo manuale dedicato al *ius privatum* da Juan Iglesias (I. J., *Derecho romano. Historia e Instituciones*¹⁰ [Barcelona, Editorial Ariel, 1990] p. XXVII-703): opera che dal 1958 ad oggi è andata sempre più affinando la chiarezza dell'esposizione, sorretta da un bagaglio preziosissimo di ragguagli bibliografici e di fonti, e che, in questa sua ultima veste, si arricchisce di concise e illuminanti premesse apposte dall'autore ai vari capitoli nel meglio del suo stile elegante e finemente allusivo. [A. G.].

2. In un breve saggio ospitato negli « *Studia Amstelodamensia* » Valeriu Sotropa, studioso purtroppo scomparso nelle more della stampa, ha tracciato un quadro della vigenza del diritto romano nell'antica Dacia (S. V., *Le droit romain en Dacie* [Amsterdam, J. C. Gieken, 1990] p. VIII-294). Il libro si divide in tre parti: la prima (p. 9 ss.) sulle vicende che portarono la Dacia a diventare provincia romana; la seconda (p. 32 ss.) sull'organizzazione *iure publico* della provincia; la terza (p. 141 ss.) sugli aspetti principali del diritto privato nelle sue applicazioni daciche. Una conclusione generale (p. 249 ss.), una nutrita bibliografia (con particolare riguardo alle tavolette di Transilvania) e gli indici chiudono il volume. [G. G.].

3. L'ultima fatica di Moses I. Finley è stata la scelta di una piccola serie di contributi originali sulla schiavitù nel mondo antico. La raccolta, uscita postuma nel 1987, è stata pubblicata in versione italiana con una breve, ma densa e commossa presentazione di un altro insigne antichista purtroppo dopo breve tempo scomparso, Arnaldo Momigliano (F. M. I. cur., *La schiavitù nel mondo antico* [Bari, Laterza, 1990] p. XV-190). Il quadro è tutt'altro che completo, ma ricco di notazioni interessanti, sia nei due saggi dedicati alla schiavitù nel mondo greco, sia nei tre saggi dedicati al mondo romano: relativi, questi ultimi, all'approvvigionamento e allevamento dei *servi* (K. R. BRADLEY, p. 59 ss.), ai *servi* nella *familia* romana (R. SALLER, p. 95 ss.), al problema del passaggio dalla schiavitù alla servitù della gleba (C. R. WHITTAKER, p. 131 ss.). [F. A.].

4. Patrizia Giunti ha rivolto uno studio molto attento e articolato alla repressione dell'*adulterium* da parte delle *leges regiae* nella rappresentazione che di essa ci forniscono, per ragioni ed influenze non facili ad individuare, le fonti di cognizione relative, e in particolare Dionigi di Alicarnasso (G. P., *Adulterio e leggi regie. Un reato fra storia e propaganda* [Milano, Giuffrè, 1990, n. 67 delle "Pubbl. Fac. Giur. Un. Firenze"] p. V-339). La materia è svolta in quattro capitoli: sulle origini del crimine (p. 1 ss.), sull'intervento di una *lex Numae* (p. 57 ss.), sulle analogie con la *lex Iulia de adulteriis* (p. 205 ss.), sulla storia testuale delle notizie fornite da Dionigi e da Plutarco (p. 279 ss.). Riepilogo e conclusioni a p. 315 ss. [M. D. P.].

5. Una serie di saggi densi di dottrina, e con riferimento a precedenti suoi ben noti studi in materia, ha dedicato Werner Flume alla teoria dell'atto giuridico e del rapporto giuridico nelle sue applicazioni all'esperienza romana (F. W., *Rechtsakt und Rechtsverhältnis. Römische Jurisprudenz und modernrechtliches Denken* [Paderborn, Schöningh, 1990] p. 176). L'opera, composta da un'introduzione

e da dieci paragrafi (di cui particolarmente lungo e articolato l'ultimo, relativo al negozio condizionato, p. 120 ss.) non è di quelle che si possono in qualche modo riassumere, ma esige una accurata « lettura », che ci proponiamo di dedicarle al più presto. [V. G.].

6. Il libro dedicato da Giovanni Lucchetti all'istituto postclassico della *legitimatio dei liberi naturales* è un esempio, almeno ai miei occhi, altamente confortante del fatto che ancora vi sono al giorno d'oggi studiosi disposti a dedicarsi seriamente alla ricerca romanistica, e per di più capaci di trarre dai loro pazienti sforzi di esegesi dei testi, e di inquadramento storico dei temi, risultati sommessi e pacati, che hanno poco o nulla a che vedere con un ricevimento del grande Gatsby oppure, come si dice a Napoli, con un « suonno 'e fantasia » (L. L., *La legittimazione dei figli naturali nelle fonti tardo imperiali e giustinianee* [Milano, Giuffrè, 1990, n. 136 delle Pubbl. Sem. Giur. Bologna] p. XI-364). Tra i non pochi esperti che l'a. giustamente ringrazia in prefazione, quello di cui maggiormente si avverte la severa ispirazione metodica è, per quanto mi suggerisce la mia personale esperienza di studi, lo schivo, ma inconfondibile Pasquale Voci. Quanto all'articolazione del lavoro, eccola. Cinque capitoli, di cui il primo (p. 1 ss.) dedicato alla categoria storico-giuridica dei *liberi naturales*, i tre successivi (p. 65 ss., 173 ss., 228 ss.) attinenti ai vari modi di legittimazione, l'ultimo (p. 323 ss.) relativo alle conclusioni generali. [A. G.].

7. Rilevanti precisazioni e rettifiche sono il frutto della ricerca dedicata da Annie Dubourdieu al culto dei penati in Roma (D. A., *Les origines et le développement du culte des penates à Rome* [Roma, École Française, 1989] p. XI-566). L'a., premessa una ricerca sull'etimologia e sull'uso del termine (p. 13 ss.), distingue tra *penates* privati (p. 59 ss.) e *penates* pubblici (p. 123 ss.), suddividendo lo studio dedicato a questi ultimi in pagine dedicate al culto praticato a Lavinio (p. 155 ss.) e in pagine dedicate al culto praticato a Roma (p. 381 ss.). Le conclusioni a p. 521 ss. Tra le molte cose che si potrebbero e dovrebbero segnalare, ci limitiamo alle considerazioni relative alla differenza tra *penates* familiari, *lares* e *di parentes* (o *parentum*): differenza che non era ben chiara (o almeno confortamente concepita) nemmeno agli occhi degli stessi romani. [L. M.].

8. « A Federigo Carlo Savigny deve la gloria di aver messo in piena luce che il culto e la pratica del diritto romano serbòssi in Italia anco nei tempi più oscuri, e mentre essa per alluvie e stranieri devastamenti era calpesta e diserta ». Parole, quelle ora riprodotte, più che esatte e giuste, ma che segnano la curiosa complessità esteriore del discorso dedicato nel 1863, quando pur correvano da molti anni per la penisola gli scritti limpidissimi di un Manzoni o di un Foscolo, da Francesco Buonamici, rinomato professore dell'ateneo pisano, all'opera giuridica di Agnolo Poliziano (B. F., *Il Poliziano giureconsulto*, reprint con note introduttive di A. Biscardi e D. Rossi [Milano, Cisalpino-La Goliardica, 1987] p. XVI-177, cfr. p. 31). A parte questo tributo stilistico pagato dall'autore ai paludati costumi accademici della sua epoca, il libriccino, anche se non ficcante, è certamente degno di interesse, sopra tutto per gli stimoli che ne vengono ad un maggiore

approfondimento specialistico del tema. La sua ripubblicazione non può essere che lodata. [A. G.]

9. Uno studio dell'organizzazione e dell'attività finanziaria centrale nel tardo impero è stato compiuto, con molto impegno e con interessanti risultati, da Roland Delmaire in un volume di ampio respiro (D. R., *Largesses sacrées et « res privata »*. *L'« aerarium » impèrial et son administration du IV^e au VI^e siècle* [Roma, École française, 1989] p. XVII-759). L'opera si compone di ventuno capitoli raggruppati in cinque parti: la prima (p. 3 ss.) relativa al personale addetto all'*aerarium*; la seconda (p. 239 ss.) relativa alle entrate, con esclusione dei redditi demaniali; la terza (p. 421 ss.) relativa alle miniere, officine e manifatture imperiali; la quarta (p. 535 ss.) relativa alle spese del governo imperiale; la quinta (p. 597 ss.) relativa ai beni dello stato ed a quelli costituenti la *res privata principis*. [B. B.]

10. Il diritto romano in senso stretto, quello che va da Romolo a Giustiniano e che riguarda anche la parte occidentale del mondo romano, è richiamato ampiamente, e sempre con encomiabile precisione di dati e larghezza di ragguagli bibliografici, nel volume che Joëlle Beaucamp ha dedicato alla condizione giuridica e sociale delle donne nei primi secoli dell'impero bizantino (B. J., *Le statut de la femme à Byzance [4^e-7^e siècles]. I: Le droit imperial* [Paris, De Boccard, 1990] p. L-374). Il quadro, articolato in 26 capitoli, è completo, sorretto da ricca bibliografia e tracciato con chiarezza e concisione. Un libro da leggere e su cui ritornare molto spesso per consultazioni. [A. R.]

11. Marianne Meinhart, la regina dei « computers » giusromanistici di Linz, alla quale già siamo tutti profondamente grati per aver saputo portare a termine in pochissimi anni il gigantesco *opus* del VIR., ha compiuto, valendosi della collaborazione di Josef Menner, un'altra impresa meritoria: l'indice generale dei vol. 76-100 della Romanistische Abteilung della ZSS. (M. M., M. J., *ZSS. Generalregister zu den B. 76-100* [Wien, Böhlau Nachl. 1990] 1: *Quellenregister*, p. XXIX-566, 2: *Sachregister, Autoren- und weitere Register*, p. 466). Il lavoro è talmente accurato, che vi è persino, a p. 559 ss. del primo volume, un indice delle citazioni erronee delle fonti fatte dai vari autori, ciascuna munita della sua brava correzione. Di più e di meglio non si poteva fare. [A. G.]

12. Tracciare un quadro chiaro, privo di sbavature e di lungaggini, della organizzazione a così dire di « polizia » della *respublica Romanorum*, e del suo funzionamento in vicende talora agitatissime, è stata una impresa difficile che Wilfried Nippel ha affrontato con piena documentazione, superandola, anche nei numerosi risvolti tecnico-giuridici, in modo soddisfacente (N. W., *Aufbruch und « Polizei » in der römischen Republik* [Stuttgart, Klen-Cotta, 1988] p. 334). Il libro, di cui il grosso apparato di note è relegato in fondo (p. 173 ss.), si sviluppa in quattro parti, ciascuna suddivisa in un certo numero di paragrafi: la prima (p. 11 ss.) relativa ai principi ed ai principali problemi della tutela dell'ordine pubblico nella compagine repubblicana; la seconda (p. 71 ss.) dedicata agli episodi più clamorosi della fase di crisi, sino alla congiura di Catilina; la terza (p. 108 ss.) attinente alle vicende torbide degli anni clodiani e alle avvisaglie del

(dei 102 pubblicati) vengono dal Selb attribuiti a costituzioni emanate fra il 293 e il 294 d.C., ossia da ascrivere a Diocleziano e Massimiano; altri 24 deriverebbero dai codici Gregoriano o Ermogeniano. Per circa trenta frammenti potrebbe parlarsi di rescritti o *responsa* giurisprudenziali (in alcuni il Selb ravvisa un collegamento con le *Sententiae* paoline), mentre cinque delle massime siriane andrebbero ricollegate a costituzioni di Costantino I. L'autore ci offre, dunque, una cospicua messe di materiale inedito, e, per certi versi, «nuovo», in quanto costituente un *corpus* finora sconosciuto di massime giuridiche e sintesi di provvedimenti imperiali (da ascrivere ad un'epoca a cavallo fra il III e il IV secolo) destinata a rivelarsi senz'altro fonte di numerosi 'spunti' per studi futuri. Un volume di importanza e spessore notevoli, la cui redazione è condotta, ci sembra, con il rigore metodologico e la serietà scientifica che del Selb sono propri. [F.L.A.]

17. Secondo un uso che si va diffondendo e che ci sembra molto apprezzabile, è stata pubblicata una raccolta in fotostatica degli scritti «minori» che uno studioso attento e sempre presente quale Johannes Herrmann ha sparso qua e là, in raccolte e riviste, durante la sua vita operosa, chiusasi nel 1987 (H.J., *Kleine Schriften zur Rechtsgeschichte*, hg. von Schliemann [München, C.H. Beck, 1990, n. 83 dei «Münch. Beitr. zur Papyrusforschung und antiken Rechtsgesch.»] p. VIII-437). Le sezioni sono tre: diritto greco; diritto dei papiri greco-egizi; diritto romano, ecclesiastico e di vario argomento). Un utile indice delle fonti chiude la pubblicazione. [F.A.]

18. Rudolf von Jhering, uno dei giuristi più avanzati e «moderni» che si conoscano alla fine del secolo ventesimo, anche se vissuto un buon secolo fa, è stato, opportunamente e giustamente, celebrato in Italia con due traduzioni di alcuni suoi scritti dimensionalmente «minori»: *La lotta per il diritto ed altri saggi*, a cura di R. Racinaro (Milano, Giuffrè, 1989, p. XXIII-251, n. 29 della collana «Civiltà del diritto»); *Il momento della colpa nel diritto privato*, con nota di lettura di Francesco Fusillo (Napoli, Jovene, 1990, p. XXXII-82, n. 49 della collana «Antiqua»). La nota del Fusillo è quella che, forse, più e meglio va al centro della personalità del Jhering nella sua meditata evoluzione di studioso. Buone le traduzioni (se si fa eccezione per la singolare svista di p. 243 del primo volume, ove, a proposito del *praetor peregrinus*, si parla degli stranieri come «pellegrini»). A quando la ristampa, da parte della casa editrice Sansoni o di altri, della ormai introvabile, eppur fundamentalissima, raccolta che porta, nell'ottima traduzione italiana di G. Lavaggi (1953), il titolo di *Serio e faceto nella giurisprudenza?* [A.G.]

19. [Stralcio, con pubblicazione autorizzata dall'a., di una lettera inviata ad A.G. con riferimento a G. VON BESELER, *Juristische Miniaturen*, con nota di lettura di A. Guarino (Napoli, Jovene, 1989, p. XXVII-164), n. 50 della collana «Antiqua»]. Je vous remercie infiniment de m'avoir envoyé un exemplaire des *Juristische Miniaturen* de von Beseler, avec la belle «nota di lettura» qui la précède. Il est bien regrettable que notre ami Villers ne puisse plus vous dire tout le bien qu'il en aurait certainement pensé. J'étais son condisciple et moi aussi j'avais entendu notre maître Collinet insinuer que le «von» apparut avant le nom

festazione della piú antica cultura romana; il secondo (p. 35 ss.) relativo all'organizzazione e all'ampiezza dei *collegia* di scribi, poeti e attori; il terzo (p. 75 ss.) rivolto all'analisi dettagliata del contributo offerto dal «*collegium scribarum*» non soltanto alla conservazione delle memorie romane, ma anche, e nel contempo, all'allargamento della circolazione culturale. [B.B.].

21. Precisi, ma fortemente succinti i ragguagli dedicati da Cosima Möller al lavoro libero nella società, nell'economia e nel diritto romani. Lo scopo ultimo del libro è infatti quello di mettere in rilievo in una seconda e piú diffusa parte (p. 73 ss.), l'influenza esercitata dai precedenti romani sulla giurisdizione suprema germanica del sec. XIX e, di conseguenza sulla legislazione civilistica successiva (M.C., *Freiheit und Schutz im Arbeitsrecht. Das Fortwirken des römischen Rechts in der Rechtsprechung des Reichsgerichts* [Göttingen, Muster-Schmidt, 1990, n. 18 delle «Göttinger Studien zur Rechtsgeschichte»] p. XIX-141. [E.D.].

22. Seguo sempre con piacere e ammirazione il progredire incessante, ormai da molti anni, degli studi accuratissimi e stimolanti che Jean-Pierre Cèbe dedica alla ricostruzione delle satire menippee di Varrone. Il nono fascicolo (p. 1429-1611) è relativo ad altre cinque (C.J.-P., *Varron, Satires Ménippées* [Roma, École française, 1990]), tutte (salvo forse la prima) di difficilissima, e perciò discutibilissima, comprensione, che sembrano dire chiaramente, sopra tutto a un minimo dilettante di latino quale io sono, per lo meno questo: «*memento homo quia pulvis es*». Tuttavia, siccome si dà il caso che io mi sia occupato, piú a fondo di quanto possa sembrare, di due miei amici aventi il *cognomen* di *Paetus* (e precisamente dell'«*egregie cordatus*» Sesto Elio il giurista, nonché del meno noto epicureo napoletano Lucio Papirio, destinatario di alcune lettere di Cicerone), eccomi qui ad incarare in segno sommesso di dubbio i sopraccigli di fronte all'interpretazione che il Cèbe ed altri (cfr. p. 1449 e 1459 l., fr. 344) offrono della seguente frase varroniana nel riferimento di Prisciano: «*non haec res de Venere paeta strabam facit*». Il Cèbe, partendo dalla congettura (che ovviamente non ho la capacità di porre in dubbio) secondo cui la satira cui il passo appartiene sarebbe stata intitolata «*Octogessis*» (ottanta assi) e sarebbe stata dedicata a bollare l'avarizia, l'avidità di danaro, appone alla frase un punto interrogativo e traduce: «*n'est-ce pas cela qui change en loucherie les regards en biais de Vénus?*»; dopo di che egli passa a spiegare che Varrone qui retoricamente si domanda se non è poi proprio vero che in una «femmina da conio» (detto in altrettanto ricercato francese: in una «*catin*») la brama del danaro («*haec res*») trasforma in vero e proprio strabismo quel malioso sguardo di traverso che caratterizzava notoriamente Venere nei suoi empiti di concupiscenza («*on disait que celle-ci, sous l'empire de la concupiscence, jetait des regards en coin*»). Bella congettura, non vi è dubbio. Essa si basa, peraltro, sul presupposto che Venere fosse «*paeta*», lievemente losca di *visus*, solo nei momenti di concupiscenza e che la prostituta diventasse strabica («*straba*»), guardando al mucchio di assi che l'attendeva sul comodino, durante l'esercizio delle sue prestazioni. Ora, è vero che certe donne ingannevoli pensano a tutt'altro, per esempio ai loro vestiti, mentre fingono di adeguarsi all'entusiasmo del loro «part-

ner» (cfr. Ovid. *Ars am.* 2.685 ss.: «*Odi quae praebet quia sit praebere necesse, / siccaque de lana cogitat ipsa sua*»), tuttavia mi pare un po' sforzata l'idea della «cocotte» che torce addirittura gli occhi per rimirare le monete che si sta guadagnando e, in ogni caso, non è esatto che Venere fosse *paeta* solo nei trasporti d'amore. La bellissima dea questa qualità (da non confondersi assolutamente col guercismo: cfr. Cic. *nat. deor.* 1.80) l'aveva sempre, anche in istato di riposo, e proprio perciò era vieppiù seducente (come ai giorni nostri lo sono state, mettiamo, una Barbara Stanwyck o un'Ava Gardner). Direi insomma, per concludere questa inutilissima noterella, che il Cèbe si spinge, nell'interpretazione del passo varroniano, oltre i limiti consentiti ad una pur ardita immaginazione e che, in particolare, il senso di «*haec res*» resta tuttora misterioso, mentre il punto interrogativo messo da lui alla fine è assolutamente arbitrario. Quanto ai due *Paeti* che mi interessano più da vicino (Elio e Papirio), Varrone conferma che gli antenati da cui è derivato il loro *cognomen* gli occhi piuttosto convergenti dovevano averli, ma vistosamente strabici non erano. Se fossero stati tali, i loro contemporanei non avrebbero mancato, figuriamoci, di segnalarlo senza pietà. Solo un padre affettuoso, insegna Hor. *serm.* 1.3.44 s., è capace di giungere al punto che «*strabonem appellat paetum*» il figlioletto. [A.G.].

23. Il primo volume con data 1991 pervenuto alla redazione di *Labeo* è stato in gennaio (felice coincidenza) quello del napoletano Luigi Amirante (cui ha prestato collaborazione stavolta Lucio De Giovanni) avente il titolo di *Una storia giuridica di Roma* (Napoli, Jovene, 1991, p. XLVIII-739): libro giunto a compimento attraverso fascicoli successivi, di cui il primo porta la data del 1982. Dare di esso un giudizio, supponendo che sia nelle mie capacità, non è questo né il tempo, né il luogo, tanto più che l'a. in prefazione sottolinea più volte, sia pure esagerando nella modestia, che l'opera è, qua e là, come la sinòpia di un più particolareggiato affresco futuro e, insomma, si appresta fin d'ora a ripresentarsi in nuova edizione riveduta. Dirò solo che l'esposizione è felicemente condotta in modo discorsivo e semplice (cosa estremamente difficile essere semplici, almeno a mio avviso): in modo cioè accessibile ai lettori cui è diretta, gli studenti, fatta eccezione, forse, per alcuni incisi e particolari (mai, comunque, pacchianamente esibizionistici della pur vasta e varia cultura dell'a.) che sarà facile eliminare o sveltire nelle future redazioni. Mi fermerei a questo punto nel dare sommaria notizia del manuale, se le varie prefazioni ai fascicoli, tutte qui ripubblicate dall'Amirante, non mi provocassero a qualche pignoleria relativa alle date apposte in calce a ciascuna di esse. Il fascicolo iniziale è stato datato «nel primo giorno del 1982», che era (ho controllato) un venerdì, e sta bene; sta bene anche per il mercoledì dell'«ultimo giorno del 1982», data apposta al secondo fascicolo, e per il martedì del «primo giorno del 1983», che contrassegna la prefazione al fascicolo terzo. Sorvolo sul «giorno qualunque del novembre 1983», impossibile da identificare, del fascicolo successivo. Ma non posso poi fare a meno di notare che i proemi dal quinto all'ultimo (cioè al nono) sono stati chiusi nella «terza domenica del 1987», vale a dire un

18 gennaio, nel «giorno dei santi del 1987», che era un primo novembre, nel «secondo mercoledì di novembre del 1989» (per la precisione, il giorno 7) e, finalmente, nella «terza domenica dell'Avvento del 1990», addì 16 dicembre di quell'anno. Stando alle tendenze di ricerca sui giuristi romani che caratterizzano certi nostri colleghi giusromanisti, io direi che queste datazioni si prestino a due interpretazioni di segno opposto: la prima, che l'A. sia uno spregiatore della religione cattolica, dal momento che così spesso si è astenuto dall'incrociare devotamente le braccia nelle festività del culto cattolico (da escludere, peraltro, che sia un musulmano, causa il venerdì del primo giorno del 1982); la seconda, che il nostro sia, al contrario, un cattolico ferventissimo, anche se anomalo, che ha sacrificato al Signore il meglio di se stesso, sottraendosi alle lusinghe dei week-ends, dei cenoni di San Silvestro e dei concerti dei Filarmonici di Vienna nei giorni dedicati alla sua gloria. La seconda interpretazione è confortata, forse, dall'ultima e suprema tra le varie date, posto che nella terza domenica dell'Avvento si legge a messa l'epistola di San Paolo ai Filippesi (4.4-7: «Fratelli, rallegratevi sempre nel Signore: di nuovo dico, rallegratevi»), mentre il Vangelo di S. Giovanni (1.20-28) alla domanda rivolta al Battista «*Quid dicis de te ipso?*» risponde, con chiara allusione alla nostra sempre più squallida solitudine di giusromanisti: «*Ego (sum) vox clamantis in deserto*». [A. G.]